

ATTO FINALE

I plenipotenziari

DI SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

DI SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,

DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e

DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,

dall'altra,

riuniti ad Ankara il trenta giugno millenovecentosettantatré in occasione della firma

— del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità,

e

— del protocollo complementare relativo ai prodotti che interessano la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

hanno adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti relative al protocollo complementare all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia elencate qui di seguito:

1. dichiarazione comune relativa all'industrializzazione della Turchia;
2. dichiarazione comune relativa al nuovo paragrafo 5 dell'articolo 12 del protocollo addizionale modificato dall'articolo 3;
3. dichiarazione comune relativa all'articolo 6;
4. dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1;
5. dichiarazione comune relativa alle misure transitorie previste dall'articolo 13, paragrafo 2.

Le dichiarazioni sono allegate al presente atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente atto finale siano sottoposte, ove occorra, alle procedure interne necessarie ad assicurare la loro validità.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne slutakt.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Final Act.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Bunun belgesi olarak, aşağıda adları yazılı tam yetkili temsilciler bu Son Senedin altına imzalarını atmışlardır.

Udfærdiget i Ankara, den tredivte juni nitten hundrede og treoghalvfjerds.

Geschehen zu Ankara am dreißigsten Juni neunzehnhundertdreiundsiebzig.

Done at Ankara on this thirtieth day of June, one thousand nine hundred and seventy three.

Fait à Ankara, le trente juin mil neuf cent soixante-treize.

Fatto a Ankara, addì trenta giugno millenovecentosettantatré.

Gedaan te Ankara, de dertigste juni negentienhonderd drieënzeventig.


Ankara'da, otuz Haziran bin dokuz yüz yetmiş üç gününde yapılmıştır.

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen




For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark



Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

U. Lubauß
O. Meißner

Pour le président de la République française



For the President of Ireland



Per il presidente della Repubblica italiana



Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg



Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden



For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen



Christopher Lames

Türkiye Cumhurbaşkanı adına



Dichiarazione comune relativa all'industrializzazione della Turchia

LE PARTI CONTRAENTI,

animate dal desiderio di risolvere i problemi particolari che si presentano alla Turchia a seguito dell'ampliamento delle Comunità,

facendo rilevare che l'obiettivo dell'accordo di associazione è quello di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti, tenendo totalmente conto dell'esigenza di garantire lo sviluppo accelerato dell'economia turca, nonché l'aumento dell'occupazione e delle condizioni di vita del popolo turco,

prendendo atto del fatto che, per elevare il livello di vita del popolo turco e per risolvere i problemi di occupazione connessi con l'incremento demografico, il governo turco è deciso ad applicare una politica di industrializzazione a lungo termine nel quadro dei propri piani di sviluppo, che si prefiggono l'obiettivo di portare la struttura economica e sociale del paese a un livello che consenta allo stesso di entrare a far parte di una comunità di paesi altamente sviluppati,

riconoscendo che il conseguimento degli obiettivi di una siffatta politica sarà concorde alle finalità dell'accordo di associazione e agli interessi comuni definiti dallo stesso,

dichiarano di essere decise a ricercare e a prendere i provvedimenti che, nel quadro delle disposizioni dell'accordo di associazione e del protocollo addizionale e, se del caso, dei mezzi fissati nell'articolo 22, paragrafo 3, di detto accordo, sembreranno i più idonei a promuovere l'industrializzazione della Turchia, nel quadro del suo piano di sviluppo.

Dichiarazione comune relativa al nuovo paragrafo 5 dell'articolo 12 del protocollo addizionale modificato dall'articolo 3

Le parti contraenti convengono che non potranno formare oggetto di queste restrizioni le merci che si trovino già in deposito doganale o che siano in fase di trasporto ai fini di esportazione, oppure che abbiano formato oggetto di un contratto di vendita irrevocabile al momento dell'introduzione della domanda turca di ripristino delle restrizioni quantitative in applicazione del nuovo paragrafo 5 dell'articolo 12 del protocollo addizionale.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 6

Le parti contraenti convengono che, in occasione del primo esame previsto dall'articolo 6, si terrà conto degli obiettivi e dei pregi propri dell'accordo di associazione, nonché delle caratteristiche degli scambi tra la Turchia ed i nuovi Stati membri.

Dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1

Le parti contraenti convengono che, fatta salva l'applicazione che verrà data dalla Comunità all'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto allegato al trattato di adesione, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, l'articolo 9, paragrafo 1, verrà applicato arrotondando al quarto decimale.

Dichiarazione comune relativa alle misure transitorie previste dall'articolo 13, paragrafo 2

Al termine del 1974, il Consiglio di associazione esaminerà gli effetti delle misure transitorie previste dall'articolo 13, paragrafo 2, sullo sviluppo delle esportazioni turche.
